

Da: Laura Buonaccorsi [mailto:buonaccorsilaura@gmail.com]

Inviato: mercoledì 13 luglio 2016 16:09

A: Staff OIC

Oggetto: Bozza OIC 21 - osservazioni

Spett.Le Fondazione OIC

Oggetto: Bozza OIC 21 - osservazioni

Vi scrivo relativamente all'OIC 21 - Partecipazioni - attualmente in consultazione. Con riferimento alla contabilizzazione dei dividendi (paragrafo 57) è stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dall'organo amministrativo della stessa anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. Si è così eliminata un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell'esercizio in cui sorge giuridicamente il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto, se la bozza verrà approvata così come redatta, a partire dal 1° gennaio 2016 la controllante iscriverà i proventi per dividendi nello stesso esercizio in cui la controllata ne ha deliberato la distribuzione, anziché nel periodo di maturazione dei relativi utili.

Considerato che tale modifica non è neppure riconducibile direttamente alle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015, non si vede ragione di eliminare una previsione che consentiva la rilevazione per competenza dei dividendi in particolari realtà come ad esempio le società HOLDING, le quali - anche in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma - oggi possono senz'altro contabilizzare i dividendi delle imprese controllate con il metodo di competenza di maturazione, sulla base delle delibere di destinazione degli utili adottate dall'assemblea delle partecipate, purché anteriori alla data di redazione del bilancio della Capogruppo da parte dell'organo amministrativo, essendo così assicurata anche la certezza del diritto al recepimento.

La rilevazione dei dividendi per competenza di maturazione ha finora consentito, all'interno dei gruppi di imprese che hanno stabilmente seguito questo criterio, di allineare il periodo di iscrizione in bilancio, nella società controllante, dei proventi per dividendi con il periodo di maturazione dei risultati economici delle controllate, sui quali, è già stata decisa - dall'assemblea dei soci delle partecipate stesse - la distribuzione ai soci, per una efficace oltre che corretta rappresentazione del risultato economico consolidato.

Cordialità

Laura Buonaccorsi

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

ODCEC Lucca